Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1394/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

(GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2016/2377 della Commissione del 14 ottobre 2016	L 352	50	23.12.2016

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1394/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1º gennaio 2015 nelle acque sudoccidentali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di acciuga, suro, sugarello cileno e sgombro nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli. Tutte le suddette catture possono essere rilasciate, a condizione che la rete non sia completamente salpata.

Articolo 3

Esenzioni «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale di questa specie con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;

b) per il tonno bianco *(Thunnus alalunga)* fino a un massimo del 7 % nel 2015 e del 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VIII;

c) fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), sgombro (*Scomber scombrus)* e suro *(Trachurus* spp.) nella zona CIEM VIII;

d) Nella pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (*Trachurus* spp.) e sgombro (*Scomber scombrus*); fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016, e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*).

▼B

Articolo 4

Taglie minime di riferimento per la conservazione

La taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) pescata nella sottozona CIEM IX e nella zona Copace 34.1.2 è fissata a 9 cm.

▼M1

In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus* spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.

▼B

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Attività di pesca soggette alle disposizioni del presente regolamento che attua l'obbligo di sbarco

1. Attività di pesca nella zona CIEM VIII:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Suro, sgombro, spratto, acciuga
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Suro, sgombro, acciuga,
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti	Suro, sgombro, acciuga, tonno bianco, melù
LHM/LTL/BB	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate), tonniere con lenze a canna, lenze trainate	Tonno bianco, sgombro

2. Attività di pesca nella zona CIEM IX:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Suro, sgombro, acciuga
LHM/LTL/BB	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate), tonniere con lenze a canna, lenze trainate	Tonno bianco, sgombro
LL	Palangari	Tonno bianco
GND/SB	Pesca artigianale	Suro

3. Attività di pesca nella zona CIEM X:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
LHP/BB	Tonniere con lenze a canna	Tonno bianco
LLD	Palangari	Tonno bianco
PS	Pesca artigianale con ciancioli	Sugarello cileno

4. Attività di pesca nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Sugarello cileno
LHP/BB	Lenze a mano, tonniere con lenze a canna e lenze a canna (azionate a mano)	Tonno bianco
LLD	Palangari	Tonno bianco